

2) *L'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che la continuità del soggiorno è interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro durante tali periodi.*

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/M. G.

(Causa C-400/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Protezione contro l'allontanamento — Modalità di calcolo del periodo decennale — Presa in considerazione dei periodi di detenzione)

(2014/C 85/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: M. G.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Decisione di allontanamento adottata per gravi motivi di pubblica sicurezza nei confronti di un cittadino europeo che ha soggiornato i precedenti dieci anni nello Stato membro ospitante e che è stato condannato a una pena detentiva — Nozione di soggiorno per un periodo di dieci anni sul territorio dello Stato membro ospitante — Possibilità di prendere in considerazione un periodo di detenzione — Calcolo della durata del soggiorno ne-

cessaria a partire dal suo inizio ovvero, retroattivamente, a partire dalla decisione di allontanamento — Rilevanza, in questo secondo caso, di un precedente periodo di detenzione

Dispositivo

1) *L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi.*

2) *L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la sua detenzione. Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creati con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.*

(¹) GU C 331 del 27.10.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Flora May Reyes/Migrationsverket

(Causa C-423/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto di soggiorno in uno Stato membro del cittadino di uno Stato terzo discendente diretto di una persona titolare di un diritto di soggiorno in tale Stato membro — Nozione di persona «a carico»)

(2014/C 85/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Flora May Reyes

Convenuto: Migrationsverket

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo di età maggiore di ventuno anni, discendente diretto di una persona che vanta il diritto di soggiorno in tale Stato membro — Nozione di familiare «a carico» — Obbligo per il discendente diretto di dimostrare di aver cercato senza successo un lavoro oppure di aver chiesto presso le amministrazioni dello Stato membro d'origine un sostegno finanziario per provvedere ai propri bisogni, oppure di aver cercato di guadagnarsi da vivere in altro modo

Dispositivo

- 1) *L'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.*
- 2) *L'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della condizione di essere «a carico», prevista da detta disposizione.*

(¹) GU C 355 del 17.11.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

(Causa C-429/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 45 TFUE — Direttiva 2000/78/CE — Differenza di trattamento fondata sull'età — Determinazione della data di riferimento ai fini dell'avanzamento nella fascia di retribuzione — Termine di prescrizione — Principio di effettività)

(2014/C 85/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Siegfried Pohl

Resistente: ÖBB Infrastruktur AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Innsbruck — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 45 TFUE nonché della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Ambito di applicazione ratione temporis — Periodo che precede l'adesione — Retribuzione dei dipendenti del settore del trasporto su rotaia — Normativa nazionale e contrattazione collettiva che esclude la considerazione di periodi di attività maturati precedentemente al compimento dei 18 anni di età ai fini della determinazione della retribuzione — Considerazione della metà dei periodi di attività maturati successivamente al diciottesimo anno di età del dipendente, fatto salvo il caso di esperienza professionale acquisita presso un'impresa nazionale «parastatale» o presso l'impresa nazionale del trasporto su rotaia — Termine di prescrizione

Dispositivo

Il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di effettività, non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a un termine di prescrizione trentennale — che inizia a decorrere dalla conclusione dell'accordo in forza del quale è stata fissata la data di riferimento ai fini dell'avanzamento o dall'inquadramento a un livello di retribuzione erroneo — il diritto del dipendente di chiedere una nuova valutazione dei periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della fissazione di tale data di riferimento.

(¹) GU C 9 del 12.1.2013.